



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO
 ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 DEL MANDAMENTO DI S. ANASTASI

IL GIUDICE DI PACE

dott. Antonio Di Iorio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [redacted] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'esigenza dell'art. 1101/2020 ed avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente

TRA

[redacted], in persona del leg. rapp. p.t., eletto domiciliata in Napoli alla Piazza Borsari n. 14, presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

Tin S.p.A., in persona del leg. rapp. p.t., con sede in Milano alla via Negri, 17 e domiciliata per la carica in Napoli alla via Filangieri, 21 presso lo studio dell'avv.

[redacted] che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale ed eletto domiciliata per questo giudizio in Polena Trocchia (NA) alla [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]

CONVENUTA

en. N.: [redacted]
 Paolo gen. N.: [redacted]
 Cron. N.: [redacted]
 Rep. N.: [redacted]
 Oggetto: R.D.



CONCLUSIONI

Come da verbale di causa dell'11/11/2020 e dalle rispettive comparse conclusionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omissis ex art. 132, n. 4, del c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare le questioni preliminari di rito e di merito prospettate dalle parti costituite, occorre innanzitutto rilevare che in virtù di una riformulazione dell'art. 113 al 2° comma del c.p.c., la domanda impone una decisione secondo diritto, atteso che il contratto diutenza telefonica rientra a pieno diritto nei così detti "contratti di massa" per i quali la controversia, pur se inferiore ad €. 1.032,91 è sottratta al giudizio secondo equità.

Preliminarmente, questo giudice ritiene che l'eccezione di nullità della citazione, sollevata è destituita di giuridico fondamento in quanto che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi richiesti dalle norme invocate, posto anche che la forma richiesta per la proposizione della domanda davanti al giudice di pace è più semplificativa.

La domanda è proponibile, essendo l'attrice attivata per esperire il tentativo di conciliazione davanti al Collegio della Regione Campania in data 15/04/2019, agli atti.

La legittimazione attiva e passiva si ricavano *per tabulas*.

Risulta la regolarità della citazione in giudizio e dei termini a comparire.

ESAME NEL MERITO

È ammesso merito la proponibilità della domanda, nel merito la domanda dell'istante deve ritenersi fondata e va accolta, mentre tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta società vanno rigettate.

La fattispecie in esame viene inquadrata in un rapporto contrattuale nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.

In particolare gli obblighi nascenti dal contratto impongono ogni forma di assistenza, correttezza e diligenza alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dagli artt. 1176 e 1375 del codice civile, trattandosi, nel caso della convenuta società, tra i primi operatori professionali nazionali con valenza e interessi internazionali.

Dalla documentazione agli atti e della prova testimoniale del sig. [REDACTED], impiegato ed indifferente alle parti, risulta accertato che l'istante società subiva un disservizio prolungato di 7 giorni, da configurarsi come inadempimento contrattuale.

Sul punto, in caso di responsabilità del debitore inadempiente, la legge prevede un'inversione dell'onere della prova: spetta cioè al debitore dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.

Infatti l'art. 1218 del codice civile è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile con la prova dello specifico inadempimento che abbia reso impossibile la prestazione.

Il creditore sia che agisca per l'adempimento, che per il risarcimento del danno di un'obbligazione di cui allega l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte del suo diritto mentre il debitore dovrà provare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione.

L'eccezione sollevata dalla stessa convenuta società riguardante la sua mancanza di responsabilità e la relativa imputabilità del disservizio ad altre cause non sono accoglibili dato che non risultano opponibili all'attrice.

In ordine alle limitazioni contenute nelle condizioni generali di abbonamento va osservato che la convenuta società non ha documentato la sottoscrizione delle condizioni del contratto sottoscritto dall'attrice.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, vedi Ordinanza n. 20606 del 12/6/2016, ha pienamente affermato "l'esigenza di specificità e separazione imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione

separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato della clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle approvate".

Ne consegue per questo scrivente giudicante la somma che compete all'attrice; quale indennizzo contrattuale per 7 giorni di disservizi alla fonia e alla navigazione internet, tenuto conto del periodo di sospensione dal 05/09/2018 al 12/09/2018; ammonta complessivamente ad €. 168,00; di cui €. 84,00 per il disservizio ed €. 84,00 per il disservizio alla fonia, così come regolato dall'AGCOM con delibera 347/18/CONS all'art. 6.1.

Inoltre dall'intera istruttoria è stato provato lo stato di grave disagio in cui è venuta a trovarsi l'istante società, quale studio professionale di operatori commercialisti bisognoso di un linea telefonica fissa per la trasmissione dei servizi fonia e dei dati, proprio nel periodo di scadenze fiscali, particolarmente rilevante per gli assistiti contribuenti, oltre al mancato utilizzo della rete internet.

Sul punto l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in €. 832,00.

Ciò premesso si afferma la risarcibilità di danni non patrimoniali e la convenuta società viene condannata nella somma complessivamente di €. 650,00.

In definitiva la convenuta società viene condannata al pagamento della somma complessiva di €. 818,00 in favore dell'attrice, comprensiva delle spese di conciliazione, oltre gli interessi legali dall'evento all'effettivo pagamento.

Considerato che la predetta liquidazione è stata effettuata all'attualità nulla è dovuto per la rivalutazione monetaria medio tempore intervenuta.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10/03/2014,

liquidandosi i compensi su parametri medi aumentati del 80%, previsti nello scaglione fino ad €. 1.100,00; in ragione dell'importo liquidato e dell'attività istruttoria espletata, con particolari questioni di fatto o di diritto trattate, con distrazione in favore dell'avv.to di parte istante che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Contrarius reiectis, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta società e sulle precisate conclusioni, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e condanna, per l'effetto, la convenuta società al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di €. 818,00, oltre gli interessi legali dall'evento all'effettivo pagamento;
- 2) condanna, altresì, la convenuta società menzionata, al pagamento delle spese, che liquida in complessivi €. 771,00, di cui €. 60,00 per spese e €. 711,00 per competenze, oltre il rimborso spese generali, Iva, Cpa e con attribuzione all'avv.to di parte attrice per dichiarato anticipo;
- 3) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, nonostante gravame.

Così deciso in S. Anastasia e depositata la sentenza in originale nella Cancelleria in data

16/11/2020.

Il giudice di pace

dott. Antonio Di Lauri



